



Decreto n° 017 / Pres.

Trieste, 1 febbraio 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LAMMODERNAMENTO, LACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE PER IL RICOVERO DEI CANI E DEI GATTI DI CUI ALLARTICOLO 35, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2012, N. 20 (NORME PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE)

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 01/02/2023

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 01/02/2023

GIANNI CORTIULA

in data 01/02/2023

Vista la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione);

Visti in particolare:

- l'articolo 35, comma 1, ai sensi del quale la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture per il ricovero e la custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali d'affezione;

- l'articolo 35, comma 2, secondo cui per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, si applica la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

- l'articolo 37, comma 1, che dispone che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento emanato con DPGR 18 dicembre 2000, n. 0465/Pres., relativo alla concessione dei contributi di cui all'art 13 dell'abrogata L.R. 39/1990, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti;

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri e le modalità specifiche di concessione dei contributi;

Visto l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 26 gennaio 2023

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti di cui all'articolo 35, comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -